

GARANZIE FINANZIARIE E ASSICURAZIONI

1) GARANZIE FINANZIARIE RELATIVE AI SERVIZI DI RIGASSIFICAZIONE	2
1.1) LIMITI DI CONFERIMENTO	4
2) POLIZZE ASSICURATIVE	5
2.1) POLIZZE STIPULATE DALL'IMPRESA DI RIGASSIFICAZIONE.....	5
2.2) POLIZZE STIPULATE DALL'UTENTE	5
3) GARANZIA A COPERTURA DEL MANCATO RISPETTO DEL PROGRAMMA DI CONSEGNA DEL GNL DI CUI AL PARAGRAFO 1 DEL CAPITOLO 9.....	5

1) GARANZIE FINANZIARIE RELATIVE AI SERVIZI DI RIGASSIFICAZIONE

A garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione ed a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, al fine di tutelare GNL Italia e gli altri Utenti del Servizio di rigassificazione è richiesto al soggetto richiedente il possesso di:

- un "rating" creditizio, come indicato al successivo punto a)

o, in sua assenza:

- della garanzia finanziaria di cui al successivo punto b) ovvero del deposito cauzionale non fruttifero di cui al successivo punto c)

a) Il soggetto interessato al conferimento di capacità di rigassificazione deve essere in possesso di un "rating" creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services;

oppure

BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation.

ed è tenuto a presentare a GNL Italia apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di "rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente intervenute.

Qualora il criterio di cui al presente punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile, quest'ultimo dovrà presentare a GNL Italia una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte della stessa, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti di GNL Italia in nome e per conto del soggetto richiedente. Il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 7/A.

Nel caso in cui tali criteri non siano soddisfatti, il soggetto richiedente dovrà presentare

b) una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, il cui testo è riportato in Allegato 7/B. L'importo garantito potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

ovvero

c) un deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da GNL Italia. GNL Italia rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato in Allegato 7/C. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

L'ammontare minimo della garanzia di cui alle precedenti lettere a), b) e c) presentata dall'Utente dovrà essere almeno pari al maggiore tra

- i. il 100% degli impegni associati ai 3 Slot/Slot vincolati/approdi spot oggetto di richiesta/conferimento di maggior valore economico per un Anno Termico, maggiorati del 100% degli impegni relativi ai corrispettivi di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10; e
- ii. il 36% del massimo corrispettivo annuo del maggiore degli impegni relativi ad un Anno Termico oggetto di richiesta/conferimento, maggiorati del 100% degli impegni relativi ai corrispettivi di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10;

Resta inteso che le prestazioni fatturate e pagate nel corso dell'Anno Termico non contribuiscono alla riduzione dell'ammontare minimo di cui sopra.

La verifica dei livelli di garanzia presentati è effettuata tramite i limiti di conferimento di cui al successivo paragrafo 1.1.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile all'intera durata del Contratto di Rigassificazione, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

In relazione agli impegni di capacità per il Servizio di Rigassificazione continuativo per Anni Termici successivi al primo Anno Termico oggetto di conferimento, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino al scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Rigassificazione. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazione di disdetta da parte dell'istituto bancario che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso, ai sensi del presente Codice.

Nel caso in cui GNL Italia si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa entro sette giorni successivi all'escussione, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

L'adeguamento di detta garanzia nei termini indicati costituisce condizione necessaria per:

1. il conferimento di capacità di rigassificazione di cui al capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione", nei processi ad inizio Anno Termico, ad Anno Termico avviato, di capacità spot e di capacità spot oltre i termini;
2. le transazioni di capacità di cui al capitolo "Transazioni di capacità di rigassificazione".

In ogni caso, le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità dalla data di presentazione della richiesta di conferimento da parte del soggetto richiedente fino alla loro restituzione all'Utente da parte di GNL Italia.

1.1) Limiti di conferimento

Ai fini della presentazione delle offerte di acquisto/richieste di capacità nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai Capitoli 5 e 8, GNL Italia verifica la capienza delle garanzie prestate dall'Utente richiedente.

A tal fine l'Operatore determina un limite di conferimento pari alla differenza tra il valore economico complessivo delle garanzie presentate per le obbligazioni derivanti dal Servizio di rigassificazione di cui al precedente paragrafo 1, ove pienamente efficace e valida nel periodo oggetto dell'offerta di acquisto/richiesta di capacità (al netto di eventuali garanzie escusse), e la quota di tale garanzia già impegnata a copertura della capacità richiesta e/o già sottoscritta precedentemente al momento della presentazione dell'offerta di acquisto, per l'importo pari al maggiore tra

- i. il 100% degli impegni associati ai 3 Slot/Slot vincolati/approdi spot oggetto di richiesta/conferimento di maggior valore economico per un Anno Termico, maggiorati del 100% degli impegni relativi ai corrispettivi di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10; e
- ii. il 36% del massimo corrispettivo annuo del maggiore degli impegni relativi ad un Anno Termico oggetto di richiesta/conferimento, maggiorati del 100% degli impegni relativi ai corrispettivi di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10.

Qualora il corrispettivo economico delle offerte di acquisto/richieste di capacità ecceda il limite di conferimento di cui al presente paragrafo, l'offerta di acquisto/richiesta non sarà accettata. Sono fatte salve le disposizioni in relazione al "rating" creditizio di cui al precedente paragrafo 1.

2) POLIZZE ASSICURATIVE

2.1) Polizze stipulate dall'Impresa di Rigassificazione

Le polizze assicurative stipulate dall'Operatore in relazione al Terminale di Panigaglia sono a copertura di una serie di rischi quali:

- incendio, eventi naturali, atti di terrorismo e sabotaggio;
- danni a terzi derivanti dall'espletamento della propria attività.

2.2) Polizze stipulate dall'Utente

L'Utente garantisce che le Navi metaniere utilizzate per le discariche sono in possesso delle opportune polizze assicurative (Protection & Indemnity Club Membership) a copertura di:

- danni provocati al Terminale;
- inquinamento

nell'ambito delle attività di propria competenza.

3) GARANZIA A COPERTURA DEL MANCATO RISPETTO DEL PROGRAMMA DI CONSEGNA DEL GNL DI CUI AL PARAGRAFO 1 DEL CAPITOLO 9

Ai fini dell'accettazione da parte dell'Operatore del programma mensile delle consegne di cui al Capitolo 9, è richiesta agli Utenti debitori la registrazione di una transazione di vendita al PSV a favore dello/degli Utenti creditori; essa è finalizzata a garantire il rispetto del programma mensile di consegna del GNL del mese M di cui al capitolo 9. La transazione in vendita registrata dall'Utente debitore a favore dello/degli Utenti creditori, è di tipo multigiornaliero con decorrenza dal terzo giorno successivo la data di arrivo dell'ultima nave metaniera oggetto del programma mensile delle consegne per il mese M e termine l'ultimo giorno del mese M+1. Il quantitativo complessivo oggetto di tale transazione è determinato come il valore massimo tra il volume tecnico - come pubblicato sul sito di GNL Italia - della maggiore nave programmata dall'Utente per il mese M, convertito in MWh sulla base del fattore di conversione pubblicato sul sito di GNL Italia, e il quantitativo di gas anticipato all'Utente debitore sulla base del Programma mensile di Consegna e del Programma mensile di Riconsegna del mese M di cui a Capitolo 9.

GNL Italia, a valle della comunicazione agli Utenti della condizione di Utente debitore ovvero Utente creditore, è autorizzata ad inserire le suddette transazioni al PSV in nome e per conto degli Utenti del Terminale entro le ore 12:00 del 6° giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese M (4° giorno lavorativo in caso di programmazione mensile di capacità conferita e non programmata nel mese M-2). Sulla base delle informazioni rese disponibili dal Responsabile del Bilanciamento, gli Utenti segnalano all'Operatore, entro le ore 16:00 del medesimo giorno, eventuali inesattezze nelle transazioni inserite rispetto alle informazioni fornite dall'Utente stesso in sede di programmazione e, qualora la segnalazione risulti fondata, l'Operatore procederà alla modifica delle transazioni inserite entro le ore 17:00. Al fine del buon esito della predetta

transazione gli Utenti debitori avranno cura di mantenere la necessaria capienza delle proprie garanzie finanziarie a copertura del sistema nei confronti dell'Utente di cui al Capitolo 5 del Codice di Rete e di reintegrarle tempestivamente laddove le stesse non siano sufficienti per l'effettuazione della transazione di vendita.

Nel caso in cui le consegne programmate dall'Utente debitore vengano effettuate nel rispetto del programma di consegna del GNL del mese M di cui al capitolo 9, l'Operatore, entro la data di decorrenza della transazione precedentemente registrata, provvederà ad annullare quest'ultima.

Nel caso in cui una consegna programmata dall'Utente non venga effettuata nel rispetto del programma di consegna del GNL del mese M di cui al capitolo 9, l'Operatore provvederà ad annullare parzialmente ovvero non annullare la transazione precedentemente registrata. Il quantitativo residuale non annullato è determinato sulla base del quantitativo effettivamente anticipato dall'Utente creditore e comporta la restituzione del gas all'Utente creditore da parte dell'Utente debitore. Le modalità operative relative alla gestione della garanzia di cui al presente paragrafo sono rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito internet.

Gli Utenti accettano espressamente che l'Operatore del Terminale inserisca, annulli ovvero modifichi le transazioni previste dal presente paragrafo secondo le modalità e nei casi ivi riportati, verificano in maniera attenta e tempestiva gli inserimenti attuati dal medesimo, segnalando all'Operatore con la massima tempestività eventuali errori, ed in ogni caso tengono completamente manlevato ed indenne da ogni conseguenza pregiudizievole loro derivante da imprecisioni nell'inserimento.

In caso di particolari esigenze operative del Terminale, quali a titolo esemplificativo impianto fermo ovvero quantitativi di GNL in stoccaggio superiori rispetto ai vincoli definiti nel presente Codice, che comportano un anticipo di GNL di proprietà di GNL Italia a favore di un Utente debitore, nelle transazioni di cui al presente paragrafo l'Utente creditore corrisponde alla stessa GNL Italia.

Tale casistica è prevista anche per i conferimenti di capacità di tipo spot di cui al paragrafo 8.3 del Capitolo 5.